

IL DUBBIO

Home **Giustizia** Politica Avvocatura Carcere Cronache Cultura Interviste Commenti Podcast Video

Referendum: gli approfondimenti sulla separazione delle carriere

Cassazione, il Csm “boccia” avvocati e prof universitari

Su 150 candidati, soltanto quattro “meriti insigni” sarebbero all’altezza del ruolo di consigliere a Piazza Cavour. Ed è polemica

Simona Musco

15 Aprile 2026, 17:55



Quella che doveva rappresentare l’**attuazione dell’articolo 106 della Costituzione** - l’innesto di membri dell’Accademia e dell’Avvocatura nella Suprema Corte - si è rivelato, in plenum, un dibattito infuocato. Su **dieci posti disponibili per l’anno 2024**, il **Consiglio superiore della magistratura** è riuscito a nominarne solo quattro: i professori **Danilo Galletti** ed **Elisabetta Lamarque**

...

Questo articolo è riservato agli abbonati

Se hai un abbonamento attivo, ACCEDI per leggere l'articolo e tutti gli approfondimenti.

Altrimenti, scopri l'abbonamento a te dedicato tra le nostre proposte.

ACCEDI

ABBONATI

IL CASO

Mafia-Appalti: l'atto che scuote il passato delle toghe di Palermo

I magistrati nisseni spiegano il labirinto di "anomalie" che ha esposto Falcone e Borsellino e distrutto la loro visione unitaria sulla mafia

Damiano Aliprandi

15 Aprile 2026, 21:41



La procura di Caltanissetta ha chiesto l'archiviazione per l'inchiesta che cercava di capire come era stato gestito il **dossier mafia appalti** e il suo "doppione" di Massa Carrara, ritenuto tra le cause dell'accelerazione della strage di via d'Amelio. Ma quello che i magistrati nisseni hanno scritto tra le righe, in quasi 400 pagine firmate dal procuratore Salvatore De Luca con il procuratore aggiunto Pasquale Pacifico e i sostituti Nadia Caruso, Davide Spina e Claudia Pasciuti, è una condanna morale e professionale per un intero sistema di potere dell'allora Palazzo di Giustizia di Palermo.

Il quadro che emerge dal documento depositato è quello di un isolamento scientifico, quasi chirurgico, di un uomo che stava cercando di finire il lavoro del suo amico **Giovanni Falcone** e che si è ritrovato circondato da silenzi, omissioni e manovre di corridoio. La parola che ricorre di più nell'atto giudiziario è "anomalia". Il procedimento al centro di tutto è il numero 2789/1990, iscritto presso la Procura di Palermo a partire da un dossier monumentale del **Ros dei Carabinieri** consegnato il 16 febbraio 1991. Quel rapporto descriveva un sistema unitario di gestione mafiosa degli appalti in Sicilia, che Falcone aveva definito «una centrale unica di natura sicuramente mafiosa che dirige l'assegnazione degli appalti e soprattutto l'esecuzione degli appalti medesimi, con inevitabili coinvolgimenti delle amministrazioni locali». Un'indagine che Falcone aveva seguito fino al suo trasferimento al ministero, e che **Paolo Borsellino** continuava a tenere d'occhio con interesse esplicito e documentato.

Il sistema di anomalie La richiesta di archiviazione della procura nissena individua tre precondizioni delle stragi: l'isolamento di Falcone e Borsellino all'interno della procura; il notevole aumento della loro esposizione agli occhi di **Cosa Nostra** e di ambienti politico-imprenditoriali, legato al modo in cui il procuratore **Pietro Giammanco** gestiva le indagini; e la conduzione discutibile del filone mafi-appalti nel periodo in cui Giammanco esercitò le sue funzioni. Vale la pena riportare, punto per punto, cosa – secondo la procura nissena - non tornò in quella stagione investigativa. E non tornò nulla fin dall'inizio. Tutto è stato documentato grazie all'indagine capillare della polizia giudiziaria, in particolare il **Gico**, reparto d'élite della Guardia di Finanza specializzato nel contrasto a mafie, criminalità economica complessa e riciclaggio.

La prima anomalia riguarda le fughe di notizie. Il gip nisseno Gilda Lo Forti aveva già stabilito nell'ordinanza del 15 marzo 2000 che era «assolutamente certo» che l'informativa del febbraio 1991 fosse stata illecitamente divulgata prima degli arresti di luglio 1991. Chi avesse diffuso le notizie non fu mai accertato. Quello che fu escluso è che le fughe fossero da imputare ai Carabinieri: la cosiddetta teoria della "doppia informativa", con cui la procura di Palermo cercò di scaricare la responsabilità sull'Arma, non resse all'esame del gip.

Il secondo nodo riguarda un conflitto di interesse mai affrontato apertamente. Francesco Pignatone, padre del magistrato Giuseppe, uno dei titolari dell'indagine, era presidente dell'Espi, l'unico socio azionista della **Sirap**, la società al centro dell'inchiesta. Nonostante questo, Pignatone rimase titolare del procedimento e firmò provvedimenti che riguardavano direttamente la Sirap, incluse le proroghe delle intercettazioni sulle sue utenze. Il gip nisseno fu preciso: «Una più attenta valutazione di opportunità» avrebbe dovuto spingere il magistrato a non occuparsi di quella vicenda. Prima di consegnare l'informativa ai giudici del riesame, circa un terzo del rapporto venne omissato. Lo ha confermato Lo Forte in una dichiarazione del 2025: «Un terzo dell'informativa del febbraio 1991 venne omissato, prima del deposito degli atti al riesame, da me e Pignatone con l'ausilio del cancelliere». Il problema però è quello che rimase leggibile: nelle parti depositate al riesame erano visibili le posizioni di Antonino e Salvatore Buscemi, comprese le loro cointeressenze con il Gruppo Ferruzzi. I Buscemi non erano tra gli arrestati. Nessuno dei titolari del procedimento è riuscito a spiegare per quale ragione quella parte non fosse stata coperta. Il gip aveva già rilevato nel 2000 che quella scelta aveva avuto «la conseguenza, diretta ed immediata, di sminuire le possibili aspettative di futuri e concreti sviluppi investigativi», avendo messo sull'avviso soggetti ancora indagati. Nel 2024 l'ex ufficiale Umberto Sinico, sentito il 18 aprile, raccontò di aver relazionato personalmente a Pignatone dei legami tra il gruppo Ferruzzi e i Buscemi, e di aver avanzato richiesta di perquisizioni nei confronti di Siino, Lipari e Buscemi. La richiesta non fu accolta. E spiegò che il suo gruppo aveva chiuso le proprie attività investigative perché, intercettando la segretaria di Siino, aveva appreso che quest'ultimo «aveva saputo in procura di essere intercettato». Una frase che, nel contesto di quella stagione, pesa come un macigno.

Il countdown verso Via d'Amelio L'anomalia più clamorosa, quella che lo stesso Pignatone avrebbe poi definito un reato, riguarda però il procuratore Giammanco. Il 6 agosto 1991, un giorno dopo le udienze al riesame in cui era stata depositata la versione parzialmente omissata, Giammanco trasmise all'allora ministro della Giustizia Claudio Martelli la versione integrale dell'informativa del Ros. Non con una nota ufficiale: il rapporto era accompagnato da un appunto non sottoscritto e da un biglietto manoscritto indirizzato alla «Carissima Livia», presumibilmente Livia Pomodoro, con i saluti per le ferie estive. Non solo il dossier, ma anche tutti gli allegati e la lista di alcuni onorevoli attenzionati dall'indagine. Martelli restituì tutto al mittente, «nel rilevare la singolarità dell'inoltro» di atti coperti da segreto. Falcone era furioso: disse che Giammanco «aveva trascurato o insabbiato quell'indagine» e che, «anziché sviluppare le indagini devolveva l'intera questione al mondo politico», non solo al ministro della Giustizia, ma anche a quello degli Interni e alla Presidenza della Repubblica. Lo stesso Pignatone, interrogato nel luglio 2025, fu categorico: «Se era tutto il rapporto mandato al ministero, era un reato». Come ricostruito dalla procura nissena, la circostanza era diventata nota all'interno dell'Ufficio già nel 1991, certamente prima della strage di Capaci, alla ristrettissima cerchia di magistrati vicini a Giammanco. Eppure nessuno di loro ne riferì nulla al Csm nell'estate del 1992. Nel frattempo il procedimento veniva sistematicamente smembrato: posizioni di indagati stralciate e trasmesse a Marsala, Trapani, Caltanissetta, Agrigento, Roma, Udine. Quella visione unitaria che Falcone aveva immaginato, la centrale unica, l'approccio integrato a mafia, politica e imprenditoria, si dissolse in tronconi sparsi.

Il 13 luglio 1992 arrivò la **richiesta di archiviazione** del procedimento mafia-appalti. Tra i soggetti archiviati c'erano i Buscemi, Pino Lipari e altri mafiosi. I collaboratori di giustizia Siino, Brusca e Cancemi riferiranno che i Buscemi «hanno usufruito di un trattamento giudiziario e processuale "particolare"». Dichiarazioni che non avevano però «mai raggiunto la dignità di prova». Il giorno dopo, il 14 luglio 1992, Giammanco convocò una riunione generale della procura. Paolo Borsellino era presente. Chiese chiarimenti sul fascicolo mafia appalti, si interrogò su alcune carte assenti e ottenne di rinviare la discussione. Come riportato nell'atto da poco depositato, dalle dichiarazioni rese al Csm da più colleghi presenti, non emerge che si sia parlato della richiesta

di archiviazione redatta il giorno prima. Cinque giorni dopo, esattamente il **19 luglio 1992**, Borsellino fu ucciso in **via D'Amelio**. La richiesta di archiviazione di mafia appalti giunse al gip il 22 luglio. In meno di un mese, l'allora giudice La Commare archiviò in due righe. Il resto è Storia. Ma che rimane tuttora non chiarita fino in fondo.

LA POLEMICA

Csm, scontro sul caso Apostolico: via libera alla valutazione tra le polemiche

Due ore di tensione al plenum: 20 voti favorevoli alla giudice finita nel mirino del governo. I laici di centrodestra: «Condotta paradigmatica di ciò che un magistrato non deve fare». Ma la valutazione positiva passa a maggioranza

Simona Musco

15 Aprile 2026, 18:24



Altro che pratica tecnica. Sul caso della giudice **Iolanda Apostolico**, il plenum del **Consiglio superiore della magistratura** si trasforma in un'arena, dove il tema non è più solo una **valutazione di professionalità**, ma il modello stesso di magistrato. Due ore di dibattito che, a tratti, hanno assunto i contorni dello scontro. Poi una conclusione quasi obbligata, ma tutt'altro che pacificatoria: Apostolico ha i requisiti per superare la settima valutazione di professionalità, con 20 voti favorevoli, sei contrari e cinque astenuti. E poco importa che abbia lasciato la magistratura, decisione presa – con ogni probabilità – anche sotto il peso della bufera che l'aveva travolta. La giudice era infatti finita nel mirino del governo dopo la decisione di disapplicare il **decreto Cutro** rimettendo in libertà un immigrato. Da lì, una pressione mediatica crescente, alimentata dalla diffusione di un video del 2018 che la ritraeva sul molo di Catania durante la protesta contro il divieto di sbarco per i migranti a bordo della **nave Diciotti**. Un episodio che, a distanza di anni, è tornato al centro del dibattito, diventando la vera miccia dello scontro in plenum.

Il confronto ha offerto uno spaccato nitido delle tensioni che attraversano oggi il **CSM** e la stessa categoria delle toghe: da un lato la difesa della libertà individuale del magistrato, dall'altro la necessità di preservarne – anche sul piano esterno – l'**immagine di imparzialità**.

La proposta della Commissione, illustrata dal togato Roberto D'Auria, era lineare: riconoscere la valutazione positiva, alla luce di un percorso professionale solido e in assenza di elementi ostativi nel quadriennio 2019-2023. Il provvedimento del 2023, quello contestato all'epoca da **Giorgia Meloni** e dalla sua compagine, è poi

divenuto definitivo dopo la rinuncia al ricorso in Cassazione da parte del Viminale, a conferma della sua bontà, mentre la partecipazione alla manifestazione del 2018 - quindi in un periodo non oggetto di valutazione - è stato ritenuto non decisivo: un episodio «isolato e privo di attualità».

Ma è proprio su questo che si è acceso lo scontro, intervento dopo intervento. Durissimo il laico di centrodestra Enrico Aimi: «La valutazione del magistrato non può essere intesa come un mero automatismo, ma richiede una verifica rigorosa del permanere dei requisiti fondamentali di indipendenza, imparzialità ed equilibrio, che in questo caso appaiono meritevoli di un approfondimento più incisivo. Non è tanto il dato temporale a rilevare, quanto il significato oggettivo della condotta - ha aggiunto -. È come se un arbitro, dopo aver partecipato a una protesta contro una squadra, fosse chiamato a dirigerne le partite. Ne andrebbe della credibilità del ruolo». Sulla stessa linea il laico Felice Giuffrè, che definisce quella condotta «paradigmatica di quello che il magistrato non deve fare e non deve rappresentare. Un magistrato non si può permettere di partecipare a simili manifestazioni». Ancora più netta Claudia Eccher: «La sovrapposizione tra attivismo e giurisdizione crea un vulnus alla credibilità dell'intero ordine giudiziario. Non si può ignorare che la condotta extra-giudiziaria della dottoressa Apostolico abbia proiettato un'ombra di pregiudizio sui suoi provvedimenti». Aggiungendo, poi, che «anche un comportamento lecito per un cittadino può risultare improprio per un magistrato». Più sfumato, ma critico, il togato Edoardo Cilenti, che ha richiamato il tema della misura: «Sono e resto contrario a ogni forma di delegittimazione mediatica dei magistrati, ai toni aspri e alle strumentalizzazioni, ma non riesco a riconoscermi nella scelta della collega, ovvero nel modo in cui ha inteso partecipare alla manifestazione del 2018. È una questione di sensibilità profondamente diverse. La manifestazione doveva avere un carattere umanitario, eppure si è trasformata rapidamente in accese contestazioni e disordini. Questo non significa non avere passione civile, ma si tratta di avvertire il compito di preservare sempre una buona dose di sobrietà, sia dentro che fuori le aule di giustizia - ha sottolineato -. È un tema soggettivo, ma è anche una questione di rispetto verso gli altri magistrati. Pur fermo restando il diritto alla libera manifestazione del pensiero, credo lo si possa fare preservando la credibilità e l'immagine di imparzialità: valori che appartengono a tutti noi e di cui il singolo non può disporre interamente in base ai propri convincimenti personali».

Sul fronte opposto, però, le repliche sono altrettanto nette. Il togato Tullio Morello ridimensiona la vicenda: «Quella era una manifestazione antirazzista, e noi magistrati giuriamo su una Costituzione che fa dell'antirazzismo un principio cardine. La manifestazione è in parte degenerata, ma la dottoressa Apostolico non risulta aver partecipato ad alcuna opposizione attiva; quando un magistrato si trova in un contesto che degenera, può anche avvertire l'esigenza di restare come testimone di ciò che accade - ha sottolineato -. Ma il nucleo di tutta la vicenda è che le sue idee non hanno influenzato la decisione giurisdizionale. Se la decisione fosse stata scorretta o se nelle motivazioni fosse emerso un pregiudizio, allora potremmo discutere della sua imparzialità. Al contrario, la sua imparzialità è emersa palesemente dal fatto che la sua decisione si è dimostrata giuridicamente corretta». Il laico Roberto Romboli è andato oltre: «La Corte costituzionale - ha evidenziato - afferma che il magistrato ha diritto ai propri diritti come ogni cittadino, ma che la particolarità della funzione richiede una sensibilità specifica per l'immagine. Questi sono due valori costituzionali che vanno bilanciati non in astratto, ma in concreto. In questo caso, si trattava di una manifestazione promossa da associazioni cattoliche e società civile in favore dello sbarco di 137 persone stremate, bloccate per giorni sulla nave della Guardia Costiera nel porto di Catania. Era una manifestazione non di parte, ma umanitaria. A mio avviso, è fuori dubbio che debba prevalere il diritto di manifestare del magistrato rispetto al valore dell'immagine di imparzialità», soprattutto quando si tratta di fatti lontani nel tempo e non collegati direttamente all'attività giudiziaria.

Il confronto si è allargato così a un piano più generale, come esplicitato dal togato Antonino Laganà: «Il punto - ha evidenziato - riguarda il modello di magistrato a cui ciascuno di noi intende aderire. Ma parliamo di modelli, non di parametri normativi da valutare. Io rifuggo da quella cultura della giurisdizione che ritiene necessario che il magistrato entri in problemi che non attengono esclusivamente alla funzione. Credo che gran parte della responsabilità del conflitto endemico con gli altri poteri dello Stato derivi proprio dall'essere andati oltre». Ma ha aggiunto: «Non possiamo essere soltanto imparziali, dobbiamo anche imporci un **self-restraint**, perché altrimenti le prerogative rischiano di trasformarsi in «privilegi di casta». Nel mezzo, la riflessione della togata Bernadette Nicotra ha richiamato l'equilibrio: «Il magistrato, quando manifesta pubblicamente, deve assumersi la responsabilità delle proprie azioni e delle ripercussioni sulla collettività, ponendosi il problema dell'opportunità della propria condotta. Come magistrato, non avrei mai partecipato alla manifestazione di Catania come ha fatto la giudice Apostolico. Al netto del merito, ritengo che questa delibera costituisca un precedente dal quale sarà difficile scostarsi in futuro».

Altri interventi hanno rinforzato la dimensione dello scontro. Mirenda, pur prendendo le distanze dalla scelta personale della collega, ha richiamato il vincolo giuridico: «Condivido quanto espresso dai colleghi sulla assoluta inopportunità della partecipazione alla manifestazione; se ciò fosse accaduto nel periodo in valutazione, avrei serissime perplessità ad esprimere un giudizio positivo. Io non andrei mai a una simile manifestazione finché porterò la toga - ha sottolineato -. Tuttavia, siamo in un procedimento amministrativo e dobbiamo applicarne le regole per evitare che la nostra decisione sia soggetta a un intervento demolitivo del giudice amministrativo. Cosa resta, dunque? Difetta il carattere dell'attualità. Poiché il periodo in valutazione è il 2019-2023, manca un riflesso negativo di un fatto del 2018, ancorché noto successivamente. In esito a questo accertamento, non è emerso nulla che mettesse in discussione la sussistenza di un'immagine integra, se non quanto apparso in un video di origine ignota. Tale video è stato utilizzato per censurare un provvedimento giurisdizionale che però ha mantenuto la sua integrità nelle sedi deputate, non essendo stato riformato. Si è quindi agitato il tema dei prerequisiti in funzione critica di un provvedimento che non è stato demolito».

Il laico Daniele Porena ha individuato invece il problema nell'atteggiamento «quasi militante in senso politico», capace di «minare l'apparenza di imparzialità». La collega Isabella Bertolini ha poi parlato senza mezzi termini di «occasione persa», criticando una delibera arrivata tardi e troppo prudente su un tema cruciale. Il togato Antonello Cosentino, infine, ha ribaltato il ragionamento: se una decisione sgradita al governo viene letta come "politica", allora lo sarebbe anche una favorevole, mettendo in crisi il criterio stesso di giudizio.

Alla fine, il **caso Apostolico** si conferma il terreno su cui si confrontano due visioni profonde e difficilmente conciliabili: quella di una magistratura che rivendica pienamente i diritti del cittadino-magistrato e quella che insiste sulla necessità di una rigorosa separazione tra funzione e dimensione pubblica. Una frattura che resta aperta. E che, con ogni probabilità, tornerà presto al centro del dibattito.

PALAZZO BACHELET

Il Csm boccia Emiliano fuori ruolo, salta l'ipotesi di consulente per la giunta Decaro

La Terza Commissione respinge all'unanimità la richiesta della Regione Puglia: per l'incarico non ci sarebbero i presupposti di legge

Redazione

15 Aprile 2026, 11:06



Michele Emiliano, già presidente Regione Puglia

Nuovo stop per **Michele Emiliano** sul fronte del collocamento **fuori ruolo**. La **Terza Commissione del Csm** ha respinto la richiesta presentata dalla **Regione Puglia** per assegnare l'ex presidente al ruolo di consigliere giuridico dell'attuale giunta guidata da **Antonio Decaro**. Secondo quanto emerso, la bocciatura è arrivata all'unanimità, con **sei voti contrari su sei**.

La motivazione, da quanto si apprende, è la stessa già emersa in precedenti tentativi: per questo incarico **non sussisterebbero i presupposti di legge**. La Commissione, quindi, ha ritenuto di non poter dare seguito alla richiesta di collocamento fuori ruolo avanzata dall'ente regionale.

Un nuovo stop che riporta tutto al punto di partenza

La decisione si conferma come un altro passaggio negativo per l'ipotesi di un rientro di Emiliano in Regione con un incarico di natura tecnico-giuridica. Non è infatti la prima volta che il progetto si arena davanti al Consiglio superiore della magistratura.

Il punto centrale, stando alle informazioni circolate, non sarebbe politico ma ordinamentale. La valutazione della Commissione avrebbe riguardato l'assenza dei requisiti richiesti dalla normativa per rendere possibile il collocamento fuori ruolo in questo caso specifico.

È questo il profilo che continua a bloccare l'operazione e che, almeno per ora, impedisce a Emiliano di approdare ufficialmente nella squadra di Decaro come consulente giuridico.

INCHIESTA CLEAN

Caso sistema Pavia, cinque magistrati convocati nell'incidente probatorio su Venditti

Il gip di Brescia ha fissato per il 18 maggio l'audizione di cinque magistrati nell'ambito dell'inchiesta sul presunto sistema Pavia. Al centro ci sono gli anni tra il 2019 e il 2022

Redazione

15 Aprile 2026, 10:37



Si apre un nuovo passaggio nell'inchiesta **Clean** sul presunto **sistema Pavia**. Il prossimo **18 maggio** cinque magistrati dovranno comparire davanti al giudice per le indagini preliminari di Brescia **Marco Vommaro** nell'ambito dell'incidente probatorio chiesto dall'avvocato **Domenico Aiello**, difensore dell'ex pm **Mario Venditti**.

I magistrati chiamati a comparire sono **Valeria Biscottini, Andrea Zanoncelli, Valentina De Stefano, Roberto Vincenzo Oreste Valli e Alberto Palermo**. Tra questi figura anche **Valentina De Stefano**, cotitolare dell'ultimo fascicolo su **Andrea Sempio**, indagato per l'omicidio di **Chiara Poggi**.

L'inchiesta e gli indagati

Mario Venditti risulta indagato, insieme al pubblico ministero **Pietro Paolo Mazza**, per **corruzione e peculato** nell'ambito dell'indagine sul presunto sistema Pavia. Tra gli indagati compare anche **Cristiano D'Arena**, titolare di **Esitel**, società che per anni ha curato le intercettazioni per la procura di Pavia, e alla guida della **Cr Service**, che aveva invece fornito le auto allo stesso ufficio giudiziario.

Il cuore dell'approfondimento giudiziario riguarda ciò che sarebbe accaduto a **Pavia tra il 2019 e il 2022**, proprio sui rapporti e sui meccanismi che avrebbero interessato quegli anni. È su questo arco temporale che si concentreranno le domande rivolte ai cinque magistrati, tutti in servizio all'epoca presso la procura pavese.

Perché è stato disposto l'incidente probatorio

La decisione di procedere con l'incidente probatorio è stata presa dal gip Vommaro dopo che i cinque magistrati, invitati a rendere dichiarazioni nell'ambito delle indagini difensive avviate dalla difesa di Venditti, si sono avvalsi della facoltà di non rispondere.

Proprio questo passaggio ha spinto il giudice ad accogliere la richiesta della difesa. Nel provvedimento, infatti, viene evidenziato che la domanda è stata ritenuta fondata perché le tematiche di prova indicate appaiono **utili ai fini investigativi**.

LE MOTIVAZIONI

Opere antiche sotto soglia, la Consulta apre alla certificazione d'ingresso in Italia

La Corte costituzionale dichiara illegittimo l'articolo 72 del Codice dei beni culturali nella parte in cui esclude dalla certificazione le opere antiche di valore inferiore a 13.500 euro. Respinta invece la censura sull'acquisto coattivo

Redazione

15 Aprile 2026, 10:08





Con la **sentenza numero 51 del 2026**, depositata ieri, la **Corte costituzionale** interviene di nuovo sulla disciplina della circolazione internazionale delle cose di rilievo culturale e corregge un punto centrale del sistema: anche le **opere d'arte antica di valore inferiore a 13.500 euro** devono poter ottenere, su richiesta dell'interessato, la **certificazione di ingresso nel territorio nazionale**. La Consulta ha invece ritenuto non fondate le questioni relative al diverso tema dell'**acquisto coattivo** da parte dell'amministrazione.

La decisione nasce dalle questioni di legittimità costituzionale sollevate dal **Tar Lazio** in un giudizio che riguardava un dipinto del XVIII secolo acquistato in Germania da una società irlandese e trasferito temporaneamente in Italia per esami tecnici in vista di un possibile restauro. Proprio da questo caso concreto la Corte ha ricostruito il nodo normativo: il sistema consentiva la certificazione di ingresso solo per le opere antiche sopra i 13.500 euro, escludendo quelle sotto soglia, pur essendo proprio queste ultime destinate a circolare con maggiore frequenza e facilità.

La norma bocciata dalla Corte

La Corte ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'**articolo 72, comma 1, del Codice dei beni culturali**, nella parte in cui non prevede la certificazione, a domanda dell'interessato, dell'ingresso in Italia delle opere antiche sotto i 13.500 euro. Il punto, per i giudici costituzionali, è la **diseguaglianza di trattamento** tra beni simili, differenziati solo dal valore economico.

Secondo la sentenza, il regime precedente era irragionevole perché garantiva solo alle opere di valore superiore la possibilità di ottenere una certificazione e, con essa, un **regime di favore**: procedimento agevolato per la riesportazione e **esenzione dagli interventi di tutela del patrimonio culturale italiano** durante la permanenza temporanea sul territorio nazionale. Lasciare fuori da questo sistema le opere di minor valore, ma più facilmente in movimento tra i confini, crea una disparità non giustificata.

Perché la Consulta parla di irragionevolezza

Il ragionamento della Corte è lineare. Se la certificazione serve a chiarire che un bene arriva dall'estero in modo temporaneo e deve poi poter uscire nuovamente dal territorio nazionale senza subire gli effetti pieni della tutela interna, non c'è una ragione logica per negare questo strumento proprio ai beni che, per il loro valore più basso, hanno una circolazione internazionale più frequente.

La conseguenza pratica del vecchio sistema era paradossale: un'opera antica sotto soglia, pur entrata dall'estero solo per esigenze tecniche o commerciali temporanee, non poteva essere certificata e rischiava così di non beneficiare del percorso semplificato previsto per la successiva riesportazione. È proprio questa distorsione che la Consulta ha corretto.

Respinta invece la censura sull'acquisto coattivo

Diversa la conclusione sul secondo fronte investito dalle questioni del Tar Lazio: quello dell'**acquisto coattivo**. La Corte ha ritenuto **non fondate** le questioni riferite agli articoli 70, 68 e 65 del Codice dei beni culturali, nella parte in cui il potere dell'amministrazione di acquisire coattivamente l'opera resta collegato alle procedure di esportazione su autorizzazione e non si estende automaticamente ai beni sotto soglia.

In sostanza, la Consulta ha corretto la disciplina sul lato della **certificazione dell'ingresso**, ma non ha esteso ai beni antichi di valore inferiore a 13.500 euro il potere pubblico di acquisto coattivo nell'ambito della procedura di esportazione. È una distinzione importante, perché lascia intatto il perimetro dei poteri dell'amministrazione sul versante acquisitivo, pur allargando le garanzie documentali per chi introduce temporaneamente questi beni in Italia.

Il caso da cui nasce la decisione

Il giudizio davanti al Tar Lazio riguardava un'opera del Settecento acquistata all'asta in Germania e trasferita in Italia senza formalità particolari, proprio perché il valore era inferiore alla soglia di 13.500 euro. Dopo gli esami tecnici, al momento della riesportazione, l'ufficio competente aveva ricevuto la dichiarazione sostitutiva prevista per gli oggetti sotto soglia e, in quel contesto, il Ministero della cultura aveva disposto l'**acquisto coattivo**.

La società proprietaria aveva contestato sia questo potere sia, soprattutto, l'impossibilità di aver chiesto una **certificazione di importazione** all'ingresso in Italia. Ed è proprio su questo secondo punto che il Tar Lazio ha ritenuto fondata la censura, rimettendo la questione alla Corte costituzionale. La Consulta gli ha dato ragione solo in parte, ma sul profilo della certificazione in modo netto.

ILDUBBIO

Copyright 2026 © Il Dubbio
Tutti i diritti sono riservati

Edizioni Diritto e Ragione s.r.l. Socio Unico - P.IVA 02897620213

Direttore Responsabile Davide Vari

Registrato al Tribunale di Roma n.63/2023 del 17 aprile 2023 (già registrato al Tribunale di Bolzano n.7 del 16 dicembre 2015)

Numero iscrizione ROC 26618
Pubblicazione a stampa: ISSN 2499-6009
Pubblicazione online: ISSN 2724-5942

La testata fruisce dei contributi diretti editoria d.lgs. 70/2017

Chi Siamo

Contatti

Privacy Policy

Termini e Condizioni

